RICCIONE

# RUE
## Regolamento Urbanistico Edilizio

## Variante 2016

# DICHIARAZIONE DI SINTESI - VALSAT

Settore Urbanistica - Edilizia privata – Ambiente - Servizio Urbanistica

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.

## Gruppo di lavoro Variante RUE 2016

### Settore Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente

Vittorio Foschi (Dirigente)
Odetta Tomasetti
Daniele Mazza
Maria Grazia Giannetti
Delmo Tentoni
Marco Vescovelli
Giorgio Ovani

### Settore Lavori Pubblici - Espropri - Demanio - Servizi Tecnici
***(allegato L " Piano della Luce")***

Giovanni Morri (Dirigente)
Maurizio Diotallevi
Stefano Renzi
Vincenzo Pettazzoni

## INDICE

1. PREMESSA DICHIARAZIONE DI SINTESI ..... 4
2. INTRODUZIONE ..... 4
3. IL PERCORSO PARTECIPATIVO ..... 5
4. LA CONSULTAZIONE DEGLI ENTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE ..... 6
5. IL RECEPIMENTO DELLE OSSERVAZIONI DEGLI ENTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE 6
6. IL RECEPIMENTO DELLE RISERVE DELLA PROVINCIA DI RIMINI ..... 7
7. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DELLA VARIANTE AL RUE ..... 11

## 1. PREMESSA DICHIARAZIONE DI SINTESI

Il presente elaborato denominato "Dichiarazione di sintesi", che illustra "*in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il Piano o il Programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate*", ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
In base alle disposizioni della L.R. 9/2008 e della circolare regionale esplicativa, la variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) è soggetto ad una preventiva verifica di assoggettabilità, finalizzata a verificare se lo stesso può avere effetti significativi sull'ambiente, assoggettandolo o meno a VAS e definendo le eventuali prescrizioni. La stessa circolare specifica che la verifica di assoggettabilità del RUE deve essere svolta a seguito della formale adozione dello strumento e di uno specifico "Rapporto Preliminare" contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano.
La legge n. 6/2009 ha improntato il recepimento della disciplina sulla valutazione ambientale dei piani a criteri di massima semplificazione, dando piena applicazione ai principi di integrazione e non duplicazione, introdotti con particolare enfasi dalla stessa direttiva in materia di VAS, proprio per evitare un eccessivo aggravamento delle procedure di approvazione dei piani. Si è innanzitutto confermata la scelta, già operata dalla L.R. n. 20 del 2000, di non ricorrere per i piani territoriali e urbanistici ad una autonoma procedura di VAS, eventualmente preceduta dalla verifica di assoggettabilità, ma di integrare la valutazione ambientale nel procedimento di formazione del piano. Viene riconosciuto a tal fine al documento di Valsat il valore di rapporto ambientale, con il quale l'amministrazione procedente raccoglie e porta a sintesi le valutazioni sugli effetti ambientali del piano. In tal modo per ciascun piano si continua a seguire il procedimento di elaborazione ed approvazione previsto dalla L.R. n. 20 del 2000, integrato da quegli adempimenti e attività richiesti ai fini della valutazione ambientale dall'art. 5 della medesima legge.
Tale atto è stato sottoposto all'esame dell'Autorità Competente che, a seguito della propria attività tecnico-istruttoria, all'acquisizione e valutazione di tutta la documentazione presentata, ha espresso il proprio Parere Motivato sulla proposta di piano e sul rapporto ambientale.
Il presente documento costituisce la "Dichiarazione di sintesi" previsto alla lettera b) del comma 1 dell'Art. 17 del Dlgs 152/06, come momento centrale della informazione sulla decisione presa dall'Autorità competente a seguito della valutazione del Rapporto Ambientale/ValSAT relativa alla variante RUE del Comune di Riccione, adottata con delibera di Consiglio comunale n° 2 del 29.02.2016.
La "Dichiarazione di sintesi" ha il compito di:

- illustrare in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano;
- come si e' tenuto conto della ValSAT e degli esiti delle consultazioni;
- dare atto del recepimento, totale o parziale, del "parere motivato" espresso dall'autorità competente.

## 2. INTRODUZIONE

La presente dichiarazione di sintesi è stata redatta a seguito della redazione del "TESTO COORDINATO, CON LE MODIFICHE PROPOSTE DALL'OSSERVAZIONE ALL'ARTICOLATO NORMATIVO, DELLA VARIANTE AL RUE ADOTTATO

*La valutazione ambientale*
La Valutazione preventiva di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT/VAS), costituisce parte integrante del processo di elaborazione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.
Si tratta di uno strumento finalizzato a verificare la conformità delle scelte di piano agli obiettivi generali della pianificazione e agli obiettivi di sostenibilità di sviluppo del territorio, definiti dai piani generali e di settore, e dalle disposizioni vigenti ai diversi livelli di governo.

In quanto strumento di valutazione, la ValSAT/VAS deve costituire non tanto un momento di verifica, quanto uno strumento di supporto delle decisioni, che migliora la qualità e la coerenza delle scelte di piano.
Come tutti gli strumenti valutativi essa infatti individua preventivamente gli effetti che possono derivare dall'attuazione di diverse scelte di piano, e pertanto deve consentire di motivare le scelte stesse in relazione alla maggiore efficacia rispetto agli obiettivi dichiarati nel processo di pianificazione.
E' pure compito della ValSAT/VAS l'individuazione delle condizioni da porre alle trasformazioni del territorio, e delle misure di pianificazione volte ad impedire, mitigare o compensare, gli effetti negativi delle scelte.
In relazione alle scelte strategiche, contenute nel PSC approvato del Comune di Riccione, la ValSAT/VAS allegata al RUE adottato, fornisce gli elementi conoscitivi e valutativi utili a formulare le scelte definitive del piano e consente di documentare le ragioni poste a fondamento di tali scelte, in rapporto alle caratteristiche e allo stato del territorio.

## 3. IL PERCORSO PARTECIPATIVO

Il comune di Riccione ha avviato quei momenti partecipativi che la legge regionale 20/2000 richiede siano assicurati, nelle forme istituzionali e in quelle più allargate a tutte le componenti della società, alla base del percorso di formazione degli strumenti di panificazione.
Tale percorso iniziato con la stesura del PSC, la sua adozione e successiva approvazione, così come è avvenuto con il Regolamento Urbanistico Edilizio ed il Piano Operativo Comunale, per la strumentazione di pianificazione del territorio urbanizzato, sono stati condotti diversi monumenti di informazione e partecipazione pubblica di supporto all'elaborazione, previsto dal programma di lavoro.
Con deliberazione di Giunta Comunale n.101/2015 si è istituito il Tavolo Tecnico Locale di governo del territorio al quale partecipano i rappresentanti degli ordini e dei collegi delle professioni tecniche,dedicato alla consultazione e concertazione delle scelte di pianificazione, nell'ambito del quale quest'ultimi hanno presentato proposte e suggerimenti di revisione del RUE;

Con deliberazione di Giunta Comunale n.300/2015 si è avviato il percorso di consultazione e partecipazione al processo di revisione del RUE; in attuazione della suddetta deliberazione, è stato attivato un canale web dedicato alla partecipazione, rendendo disponibili documenti della prima bozza di revisione del RUE, frutto di proposte e suggerimenti di modifica;

In data 14/12/2015 la bozza di revisione del RUE è stata presentata al Tavolo Tecnico Locale di governo del territorio;

si è svolto un percorso di confronto con i tecnici liberi professionisti, articolato in tre incontri tenutisi nelle date 18/12/2015,08/01/2016, 18/01/2016, in occasione dei quali si sono acquisiti ulteriori suggerimenti e proposte di modifica del RUE;

nell'ambito del suddetto percorso partecipato sono inoltre pervenute istanze e richieste di modifiche puntuali del RUE presentate da alcuni cittadini;

DATO ATTO che il percorso di consultazione e concertazione proseguirà fino alla data di presentazione al Consiglio Comunale della proposta di approvazione della Variante RUE,e che fin d'ora sono programmati ulteriori incontri con le componenti sociali ed economiche della cittadinanza;

CONSIDERATO che, a conclusione della prima fase delle consultazioni, gli uffici preposti hanno provveduto, in accordo con l'Amministrazione Comunale, all'esame delle proposte e richieste di modifica del RUE,depositate agli atti del Servizio Urbanistica, predisponendo la presente proposta di modifica del RUE;

Tale processo ha comportato il deposito di 112 osservazioni da parte di portatori di interesse, che sono state contro dedotte all'interno delle specifiche relazioni.

La valutazione della ValSAT e gli esiti della consultazione da parte dei portatori di interesse.
A seguito del deposito della presente variante sono state registrate n° 112 osservazioni da parte di portatori di interessi, inerenti o meno l'ambito di variante al RUE, ma nessuna inerente la presente Valsat .

## 4. LA CONSULTAZIONE DEGLI ENTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE

Per permettere alla Provincia di esprimere le proprie valutazioni in ordine alla verifica di assoggettabilità la normativa vigente prevede il coinvolgimento dei soggetti competenti in materia ambientale, allo scopo di acquisire i rispettivi pareri di cui all'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 4/2008.

Al fine di acquisire i prescritti pareri in merito alla variante al RUE, sono stati richiesti i pareri ai seguenti Enti competenti in materia ambientale: Arpae, Ausl Romagna, autorità di bacino interregionale Marecchia e conca, servizio tecnico bacino Romagna, consorzio di bonifica della Romagna, ministero per i beni e le attività culturali direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna, soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Ravenna – Ferrara – Forlì - cesena – Rimini, soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna, ENAC DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE AEROPORTI E SPAZIO AEREO e DIREZIONE OPERAZIONI VENEZIA Aeroporto "Marco Polo" comando militare esercito "Emilia Romagna" sezione logistica poligoni e servitù militari, ami comando 1° regione area reparto territorio e patrimonio, comando in capo dipartimento militare marittimo dell'adriatico
Gli Enti hanno espresso pareri favorevoli alla Valsat della variante al RUE in esame, pur articolando diverse osservazioni puntuali e condizionandolo alla attuazione di alcune misure di sostenibilità ambientale.

## 5. IL RECEPIMENTO DELLE OSSERVAZIONI DEGLI ENTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE

AUSL ha richiesto di riportare all'interno delle norme specifiche dei singoli articoli oggetto di variazione:

1. in merito alle previsioni di modifica normativa dei punti 1.6.1 – casistica degli usi del territorio d15 Attività di Parcheggio, art. 3.3.5 – Impianti stradali di distribuzione dei carburanti (CARB). Impianti di rifornimento marini ed impianti di distribuzione ad uso privato 3. Impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione M) Attuazione, Art. 3.4.1 – Elettrodotti e relative norme di tutela punto 8, art. 6.2.1 Documenti costitutivi dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) Punto 5 lett. E, Art. 6.9.15 – Controllo su Attività aventi significative interazione con l'ambiente, si precisa che si è provveduto in fase di controdeduzioni ad aggiornare le normative di riferimento.
2. per quanto riguarda l'adeguamento normativo della parte seconda Allegato I "Regolamento per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per la telefonia cellulare", si è provveduto ad eliminare l'allegato richiamato ed integrare all'interno delle norme la disciplina di gestione dell'installazione e modifica di impianti per telefonia mobile cellulare, come da osservazione d'ufficio n° 37
3. per quanto riguarda l'adeguamento normativo della parte seconda Allegato H "Regolamento del verde", si è provveduto a stralciare il regolamento richiamato ed integrare all'interno delle norme la disciplina di gestione del verde urbano, come da osservazione d'ufficio n° 101.

ARPAE ha richiesto di riportare all'interno delle norme specifiche dei singoli articoli oggetto di variazione:

1. in merito alle previsioni di modifica normativa generale, nel quale si chiede di aggiornare la denominazione ARPAE, per quanto riguarda le osservazione ai singoli punti: art. 1.6.1 – casistica degli usi del territorio, art. 3.1.3 – Articolazione dei parcheggi comma 9 bis, art. 3.3.5 – Impianti stradali di distribuzione dei carburanti (CARB). Impianti di rifornimento marini ed impianti di distribuzione ad uso privato, Art. 3.4.1 – Elettrodotti e relative norme di tutela punto 8, art. 6.2.1 Documenti costitutivi dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) Punto 5

lett. E, Art. 6.2.2 Documentazione Previsionale del Clima Acustico (DPCA) nei PUA, Art. 6.9.14 – Terre e rocce da scavo, art. 6.9.15 – Controllo su attività aventi significative interazioni con l'ambiente, si precisa che si è provveduto in fase di controdeduzioni ad aggiornare le normative di riferimento.

2. per quanto riguarda l'adeguamento normativo della parte seconda Allegato I "Regolamento per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per la telefonia cellulare", si è provveduto ad eliminare l'allegato richiamato ed integrare all'interno delle norme la disciplina di gestione dell'installazione e modifica di impianti per telefonia mobile cellulare, come da osservazione d'ufficio n° 37
3. per quanto riguarda l'aggiornamento della scheda dei vincoli e alle tavole dei vincoli si precisa che quanto riportato all'interno della scheda dei vincoli e delle tavole in merito alle fasce di rispetto degli elettrodotti quelle richiamate alla pagina 134 ed elaborato TV007, è quanto riportato all'interno delle tavole di PSC (approvato in regime di vigore della L.R., 30/00), e che viene riportato all'interno della tavola dei vincoli solo come enunciazione delle tavole tutt'ora vigenti (in quanto il PSC non è stato ancora aggiornato al nuovo DM 29/05/2008. per quanto riguarda l'aggiornamento della tavola denominata "impianti fissi di comunicazione per la telefonia mobile: stazioni radio base, si provvederà in fase di redazione della stesura definitiva della variante RUE ad aggiornare la cartografia di riferimento con i tempi previsti di aggiornamento semestrale della cartografia di riferimento, si rammenta che la tavola dei vincoli ha ordine riconoscitivo.

Ministero per i Beni culturali ed il turismo Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia Romagna – Bologna, nel quale si segnala che nella documentazione trasmessa è presente la tavola TV009 (tavola 2 del PSC comunale), in cui sono indicate le aree e/o siti di interesse archeologico, che risulta necessaria di un aggiornamento o comunque di nuova elaborazione.
In particolare si precisa quanto segue:

- l'art. 5.5 del P.T.C.P. di Rimini, indica la necessità che i comuni elaborino le Carte di potenzialità archeologica nell'ambito della predisposizione del PSC.
- La delibera regionale n° 274 del 03.03.2014 relativa all'approvazione delle linee guida nell'elaborazione della Carta delle potenzialità archeologiche del territorio, fornisce precise indicazione in merito a obiettivi, strumenti e modalità di predisposizione di tali carte.

Di conseguenza, la soprintendenza propone la necessità di provvedere l'elaborazione di una Carta delle potenzialità archeologiche del territorio, con tutti gli elaborati indicati nella citata delibera del 274/2014 e con la relativa normativa di riferimento.

## 6. IL RECEPIMENTO DELLE RISERVE DELLA PROVINCIA DI RIMINI

Con decreto della Provincia di Rimini, è stato rilasciato parere motivato positivo in merito alla proposta di Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio del comune di Riccione documento di Valsat, con le seguenti condizioni:

1. mettere in relazione gli obbiettivi di protezione ambientale, stabiliti a livello sovraordinato e pertinenti al piano che costituiscono i criteri di valutazione rispetto ai quali misurare le azioni e le politiche del RUE in esame con gli obbiettivi di sostenibilità assunti nel PSC. Come riportato anche nel parere, all'interno del documento di Valsat si è provveduto a "simulare" un impatto della variante, suddiviso per i rispettivi ambiti di intervento previsti con la variante normativa, cercando di analizzare le matrici ambientali interessate, tenendo in considerazione che la stesura originaria del RUE non è stata oggetto di valutazione di sostenibilità, come indicato anche nella relazione di Valsat "tra i documenti costitutivi della stesura 2008 del RUE approvato con delibera di Consiglio comunale n° 57/2008, non vi è la VALSAT, in quanto per l'approvazione non è stato redatto specifica relazione tecnica"; inoltre si precisa che la Valsat del PSC è stata redatta in conformità al D.lgs 152/06, e comunque di prima applicazione della norma stessa, con una verifica sommaria di sostenibilità della strumentazione sovra ordinata, ponendo solo alcuni obbiettivi in merito alle matrici ambientali analizzate, alcune delle quali sono state successivamente emanate normative di settore specifiche per la riduzione degli impatti ambientali (certificazione energetica, riduzione dei consumi energetici dei vettori primari, incremento dell'utilizzo di risorse rinnovabili). La presente proposta di variante RUE, si pone l'obbiettivo di dare risposta a quanto previsto dalla vigente normativa in materia al fine

di ridurre l'impronta ecologica degli edifici esistenti ed il blocco totale al consumo del suolo, implementando la riqualificazione urbanistica del tessuto urbanizzato. Pertanto le valutazioni di rispondenza sono state fatte sia sul rispetto della normativa vigente e sugli obiettivi di qualità delle medesime con la verifica di coerenza delle stesse, e di sostenibilità con i valori contenuti nel PSC.

2. la Valsat del RUE risulta carente della valutazione delle possibili alternative. Le alternative prese in considerazione sono quelle della non attuazione della variante, con conseguente non applicazione della L.R. 20/2000, in particolare l'art. 7/ter "Misure urbanistiche per incentivare la qualificazione del patrimonio edilizio esistente", e pertanto mantenimento del patrimonio edilizio esistente, senza incentivi per la riqualificazione urbanistica ed energetica del territorio urbanizzato, la così detta "alternativa zero", la quale comporta un impatto sulle matrici ambientali, con il mantenimento dei consumi attuali già monitorati (consumi idrici, gas, energetici, dispersione calore, parcamento a raso), senza pertanto attuare le direttive comunitarie in merito alla riduzione delle matrici ambientali, in primis su patrimonio esistente; ulteriori valutazioni sono state effettuate in merito alle percentuali di incentivi volumetrici previsti nella presente variante, in particolare analizzando la densità edilizia esistente ed il tessuto urbano potenzialmente interessato dalla trasformazione prevista, le quali hanno portato alla definizione delle percentuali di bonus volumetrici, legati ad un più generale efficentamento energetico, non solo limitato all'incremento di utilizzo di fonti rinnovabili per il soddisfacimento dei requisiti energetici, ma nel più complessivo indice di prestazione energetica globale dell'edificio, che comprende produzione di energia da fonti rinnovabili, riduzione dei consumi legate al miglioramento dell'involucro edilizio e riduzione delle dispersioni.
3. Per quanto riguarda le singole matrici ambientali non indicati, si precisa in quanto emissioni di CO2, si precisa che sono state effettuate le verifiche per le previsioni che permettono di avere un maggiore impatto, come da tabelle allegate alla Valsat Pag. 29 e 30, dalla quale si evince, in applicazione delle percentuali previste dalla variante di piano una riduzione del 8% rispetto alle emissioni di CO2 dell'edificato esistente. Valutata la "Zonizzazione del territorio regionale e aree di superamento dei valori limite per PM10 e NO2 Allegato 2 - A – Cartografia delle aree di superamento (DAL 51/2011, DGR 362/2012) - anno di riferimento 2009" nella quale si evince che il territorio del comune di Riccione è perimetrata quale Area superamento "Hot Spot" PM10 in alcune porzioni del territorio. Come previsto all'art. 20 delle N.T.A. del PAIR, comma 2) "La valutazione ambientale strategica dei piani e programmi, generali e di settore operanti nella Regione Emilia-Romagna di cui al Titolo II, della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 non può concludersi con esito positivo se le misure contenute in tali piani o programmi determinino un peggioramento della qualità dell'aria", si precisa che le valutazioni effettuate all'interno della Valsat della Variante RUE, non prevedono la realizzazione di nuovi impianti puntuali oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale, inoltre gli ampliamenti previsti nella presente variante comporteranno una riqualificazione del tessuto urbanizzato esistente, con la previsione di sostituzione degli impianti termici esistenti a servizio degli immobili, con impianti più performanti, che permetteranno una riduzione delle emissioni legate ai singoli generatori di calore, legati anche ad una riduzione dei consumi energetici globali, per incremento dell'indice di prestazione energetica globale degli edifici.

Tutto ciò premesso è necessario adottare una variante al RUE i cui obiettivi principali sono:

- adeguare il RUE ad alcune norme della L. R. n. 20/2000 e s. m.., non precedentemente trattate, per incrementare l'utilizzo delle disposizioni di cui all'art. 7ter e per completare l'attività di eliminazione della duplicazione della normativa sovraordinata (quindi ulteriore alleggerimento del testo) e per proseguire con il coordinamento alle disposizioni della L. R. n. 15/2013 e s. m. (vedi da ultimo la sostituzione dell'articolo 28, in materia di categorie di usi);
- accompagnare le trasformazioni che investono i modi d'uso del territorio e favorire i processi di riuso e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, con il fine, per quanto perseguibile con il RUE, di tutelare la risorsa del suolo e limitarne il suo consumo;
- recepire le proposte pervenute attraverso il "Tavolo Tecnico Locale di Governo del Territorio";

- recepire osservazioni e proposte degli uffici relativamente all'efficacia del processo e delle procedure ed al miglioramento dei raccordi con altri regolamenti.

4. Per quanto riguarda l'impatto influente del carico ambientale generato dalla previsione di Variante, rispetto alle previsioni contenute all'interno del PSC e nella relativa Valsat, si precisa quanto già riprotato all'interno della Valsat della Variante.

La presente valutazione ambientale è stata particolarmente influenzata dall'applicazione dell'art. 7-ter della L.R. 20/2000 e potenzialmente a quasi tutti gli immobili presenti all'interno del territorio urbanizzato.

In particolare sono state evidenziale le criticità in fase di analisi dei dati in possesso, contenuti all'interno della Valstat del PSC sull'analisi degli immobili esistenti, nonché sulle analisi delle dotazioni ambientali preesistenti,

Si aggiunge inoltre che l'introduzione dell'articolato di riferimento (art. 7-ter) è avvenuto con la L.R. 6/2009, successivo aell'approvazione della vigente strumentazione Urbanistica del comune di Riccione (PSC e relativa Valsat dello stesso) per la quale sono stati espletate tutte le verifiche anche di carattere ambientale e di relativa sostenibilità.

Pertanto successivamente a tale innovazione normativa, non vi è mai stato un aggiornamento della Valsat del PSC e pertanto ad oggi non vi è uno studio aggiornato sulle matrici ambientali e sugli immobili esistenti, necessario per l'approfondimento richiesto dall'applicazione della vigente normativa in materia urbanistica (L.R. 20/2000 art. 7/ter) ed in particolare su alcuni punti oggetto della presente variante. Comunque per determinate casistiche di applicazione dell'art. 7-ter all'interno della presente valutazione di sostenibilità si è provveduto ad analizzare approfonditamente alcune delle matrici esistenti, come meglio specificato nei capitoli presenti all'interno della Valsat della variante.

5. in merito alle disposizioni per gli impianti di distribuzione dei carburanti si precisa quanto già riportato nelle controdeduzioni urbanistiche legate alla riserva della difesa del suolo:

In merito al punto del parere non favorevole dell'Ufficio difesa del Suolo relativamente alle eventuali previsioni di nuova costruzione introdotte in aree che nello strumento urbanistico vigente risultano prive di capacità edificatoria, in assenza del prescritto studio geologico di fattibilità, si precisa quanto segue:

1) in merito alla possibilità di insediamento di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione:

1.1) si fa notare che gli stessi sono insediabili in precisi ambiti e zone territoriali, quali:

- le zone destinate prevalentemente per gli impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione esistenti (CARB)
- le zone destinate a sede stradale (STR) ricadenti nel territorio comunale posto al di sopra della linea ferroviaria;
- negli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali, solo nelle zone Acr1, Acr2, Acr3 e ricadenti nel territorio comunale posto al di sopra della linea ferroviaria;
- negli ambiti specializzati per attività produttive (ASP) esistenti;
- nel territorio rurale, esclusivamente nell'ambito agricolo periurbano di cui all'art. A-20 della L. R. n. 20/2000 e s. m. e i., comunque in fregio alle strade statali, provinciali e comunali.

Di conseguenza escluso l'ambito del territorio rurale che presenta un grado di genericità relativo alla puntuale localizzazione dell'insediamento, in tutti gli altri casi si tratta di eventuali aree ricadenti nel territorio consolidato, edificato ed urbanizzato e posto al di sopra della linea ferroviaria.

1.2) si richiama innanzitutto il Decreto legislativo n. 32/1998 (razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti) ed in particolare i commi 1 ed 1-bis,
dell'articolo 2, i quali attribuiscono ai Comuni, nel quadro della liberalizzazione del sistema distributivo dei carburanti, la determinazione delle caratteristiche delle aree degli impianti, e disciplinano il raccordo con gli strumenti urbanistici, disponendo che "la localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le

zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A (centro storico)".

La disposizione statale va coordinata con quanto stabilito dall'art. 30, comma 14, della LR n. 20/2000, secondo cui i Comuni, attraverso il POC, individuano le aree per gli impianti di distribuzione carburanti "ai sensi del D.Lgs n. 32/1998". Questa disposizione abilita dunque le amministrazioni comunali ad individuare le aree per la localizzazione degli impianti nella propria pianificazione urbanistica, attraverso il piano operativo comunale (POC).

Ciò rilevato, determina che i Comuni hanno la facoltà di individuare specifiche aree o ambiti dove realizzare gli impianti, attraverso il POC.

Visti gli argomenti sopra riportati il Servizio Affari Generali e Giuridici e del Servizio Commercio, Turismo e Qualità Aree turistiche della Regione Emilia-Romagna, nelle persone del Dott. Giovanni Pietro Santangelo e della Dott.ssa Paola Castellini, con propria circolare n. PG/2011/254908 del 20/10/2011, ad oggetto "Localizzazione degli impianti stradali di distribuzione carburanti. Disposizioni urbanistiche" riconfermata con pubblicazione integrale sul Burert n. 357 del 23/12/2014 (Circolari del Servizio Commercio, Turismo e Qualità Aree turistiche in materia di Commercio in sede fissa, Commercio su aree pubbliche e Distribuzione di carburanti per autotrazione), hanno valutato che se i Comuni non effettuano tale puntuale individuazione nel POC, la localizzazione di nuovi impianti è ammessa, con intervento diretto (nel RUE), purché risultino rispettati i citati criteri stabiliti in applicazione dei principi generali contenuti nel D.Lgs n. 32/1998, e siano osservati i vincoli di natura ambientale, paesaggistica e storico.

Si rileva inoltre che gli impianti di distribuzione carburanti, in quanto attività produttive, possono essere oggetto della disciplina contenuta nell'art. 8 del DPR n. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) con il quale si prevede che

"Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380".

In riferimento a quanto sopra si evidenzia che la variante urbanistica attuata attraverso procedimento semplificato ed unificato con rilascio di titolo edilizio diretto, nella fattispecie si concretizza nella variante al POC.

In merito all'attuazione di interventi con la procedura di cui all'art. 8 del DPR n. 160/2010, il Servizio Affari Generali e Giuridici della Regione Emilia-Romagna, con proprio parere n. PG/2014/78464 del 20/03/2014, rilevando la specialità della norma e nel dare indicazioni operative, rileva che, "pur in carenza di specifiche indicazioni nell'art. 8 del DPR n. 160 del 2010, si ritiene che l'approvazione del progetto in variante debba essere preceduta dall'elaborazione di una integrazione della Valsat del piano vigente, da inviarsi ai soggetti competenti in materia ambientale e alla Provincia per acquisirne, rispettivamente, i possibili contributi e la valutazione ambientale, nell'ambito della conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'art. 8, comma 1, del DPR n. 160/2010"; adottando lo spirito delle suddette determinazioni e valutazioni regionali, si è ritenuto opportuno di integrare le stesse prevedendo che, qualora si insedino nuovi impianti di distribuzione carburanti in assenza di

strumentazione attuativa urbanistica, in riferimento alle leggi nazionali, successive alla L.R. n. 20/2000 e s. m., si debba produrre "relazione geologica, nonché l'analisi geotecnica".

Pertanto a seguito di quanto previsto dall'adeguamento alla normativa sovra ordinata, si precisa che sono state previste delle aree escluse dall'insediamento di tali nuovi impianti, come risposto all'osservazione di carattere urbanistica:

- zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua di cui all'art. 2.7;
- zone di particolare interesse paesaggistico ambientale di cui all'art. 2.8;
- zone di riqualificazione della costa e dell'arenile di cui al precedente art. 2.9;

Si precisa pertanto che l'applicazione della presente proposta di modifica è disciplinata dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali attualmente vigenti, aventi competenza in materia di pianificazione quali PTPC e PSC, mentre al RUE non compete l'analisi dei vincoli ambientali.

*Risposta specifica ai pareri ed alle riserve, ed al parere motivato della Provincia*
Tutte le valutazioni della Provincia soprariportate (riserve e parere motivato sulla Valsat/Vas), hanno avuto una risposta positiva, sono state apportate modifiche ed integrazioni ai vari documenti, con le specificazioni riportate nell'elaborato di Controdeduzioni.
La risposta specifica ai pareri degli Enti ambientali (Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, Ausl, Arpa), con le relative deduzioni, è riportata nell'apposito elaborato, " Controdeduzioni alle osservazioni presentate, alle riserve e al parere motivato formulati dalla Provincia di Rimini" con il quale è stata data risposta in modo esaustivo apportando, laddove richiesto, le modifiche ed integrazioni, sia nella normativa e cartografia del RUE che nell'elaborato di Valsat.

## 7. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DELLA VARIANTE AL RUE

La verifica degli obiettivi può essere effettuata in modo qualitativo o quantitativo e consente di specificare indicatori prestazionali per ciascun obiettivo della Variante al RUE. Per la valutazione degli effetti è stata effettuata una selezione dei principali indicatori prestazionali, mutuandoli da quelli elaborati in fase di Valsat del PSC, ove presenti, e durante la verifica di rispondenza del piano stesso, al fine di verificarne la coerenza. La maggior parte degli obiettivi coincidono con quelli definiti a scala comunale, e gli indicatori prestazionali scelti hanno permesso una valutazione degli effetti della Variante del RUE attraverso la descrizione di scenari di sviluppo.

L'approccio strategico previsto è di tipo integrato, orientato quindi al raggiungimento degli obiettivi di tutela quali-quantitativa della qualità urbana, attraverso una verifica puntuale delle modifiche introdotte con il documento adottato e quelle confermate o modificate a seguito delle controdeduzioni e del documento di analisi delle riserve. Le misure della variante sono prevalentemente legate alla densificazione urbana ed efficentamento energetico.
Per quanto riguarda le modifiche proposte nel documento di adozione e nella relazione di controdeduzione, che non rientrano nelle esclusioni all'art. 5, sono stati condotti quegli approfondimenti richiesti nelle riserve della provincia circa: Gli obiettivi generali e specifici assunti per ciascun settore sensibile, come si è tenuto conto degli obiettivi di protezione ambientale e di ogni altra considerazione ambientale pertinenti alle scelte attuate; le alternative individuate nell'elaborazione del piano e la ragione della scelta attuata; i possibili impatti ambientali derivanti dalle scelte di piano e le relative misure per impedire, ridurre, compensare tali impatti stabilite dal Piano stesso o da altri strumenti di pianificazione; inoltre sono state illustrate le misure di mitigazione individuate dalle norme di piano o derivanti da altri piani; la valutazione delle azioni e politiche del RUE è integrata con un piano di monitoraggio anche in rispondenza all'art. 18 del D.Lgs 152/2006, condotta attraverso l'analisi dell'applicazione della presente variante RUE.
Pertanto la proposta di monitoraggio è definita con l'analisi dell'applicazione della presente variante RUE, tenendo in considerazione gli interventi presentati e la loro attuazione, nonché dall'analisi degli impianti installati.
Nello specifico, come previsto dalla vigente normativa L.R. 15/2013, a seguito di deposito di titolo edilizio, vi è l'obbligo di deposito della richiesta di certificato di conformità edilizia ed abitabilità

con allegato certificazione energetica dell'immobile oggetto di intervento, attestante le prestazioni energetiche sia dell'involucro che dell'impiantistica installata, certificazione ai sensi del D.M 37/2008 degli impianti installati, rispondenza degli standard urbanistici con le nuove previsioni in materia di parcamento ed eventuali dotazioni territoriali.
La previsione di monitoraggio dovrà avere un arco temporale di 5 anni, con step di verifica alla prima annualità ed a 3 anni dall'approvazione della variante, al fine di verificarne la sostenibilità con la presente proposta di Valsat, nel caso specifico dovrà essere monitorata anche la percentuale di applicazione della variante, rispetto a quanto previsto in applicazione alla variante stessa, inoltre permetterà di analizzare la rispondenza delle previsioni qui inserite rispetto al patrimonio edilizio esistente. Per quanto riguarda le singole matrici ambientali, si precisa che non si provvederà ad un loro monitoraggio puntuale, in quanto la totalitarietà degli interventi sarà di ristrutturazione o ampliamento di fabbricati esistenti, i quali presentano già consumo di materie prime (acqua, luce, gas, produzione acque reflue), ma che non essendoci una Valsat sulla stesura originaria del RUE, non è possibile effettuare una comparazione oggettiva dell'impatto sulle singole matrici ambientali, ma solamente procedere con una stima dei consumi preesistenti legati all'epoca di realizzazione degli edifici oggetto di intervento.